

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Virna Fassi
Mario Luca Rizzi
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Stefano Finardi

del Collegio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Elisabetta Sporchia
del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo
**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Rottamazione delle cartelle Ultimi giorni per pagare

Terza finestra. Entro il 7 dicembre sono da saldare gli importi scaduti a luglio, settembre e ottobre. Per le multe stradali niente interessi di mora



i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata pagano solo l'importo residuo delle somme dovute senza sanzioni e interessi

MARCO CONTI

Giorni contati per chi, aderendo alla definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017, non è riuscito a saldare le rate scadute a luglio, settembre e ottobre e vuole mettersi in regola con il fisco sfruttando la rottamazione ter.

L'Agenzia delle Entrate ricorda infatti che per effetto del Decreto Legge n. 119/2018, i contribuenti che hanno saltato i pagamenti della rottamazione bis, pagando gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla legge dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione ter).

Il fisco spiega che il versamento delle rate dovute consente l'automatico differimento degli eventuali successivi pagamenti delle somme residue «rottamate» (in scadenza

a novembre 2018 e febbraio 2019) che saranno ripartiti in cinque anni a partire dal 31 luglio 2019.

Per chi invece ha pagato le tre rate in ritardo rispetto alla scadenza prevista (31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre) le Entrate chiariscono che anche in questo caso sono state differite al 7 dicembre 2018, per cui, tutti i pagamenti effettuati entro tale nuova scadenza sono considerati tempestivi e quindi godranno della ripartizione quinquennale.

Per effettuare il pagamento delle rate non serve presentare alle Entrate alcuna istanza, ma è necessario utilizzare i bollettini Rav delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla «Comunicazione delle somme dovute» già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione. Copia della «Comunicazione» è disponibile anche sul portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it nell'area riservata (<https://servizi.agenzia->

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

entrateriscossione.gov.it/equititaliaServiziWeb/home/login.do).

Inoltre, senza necessità di pin e password personali, è possibile chiederne copia compilando l'apposito form online. Oltre che tramite il portale e gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, le rate possono essere pagate presso: sportelli bancari, uffici postali, home banking, punti Sisal e Lottomatica e quale compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione.

Ricordiamo, per dovere di cronaca, che per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, la legge prevede il vantaggio di pagare il solo importo residuo delle somme dovute senza sanzioni e interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.533

Somma restituita: come comportarsi in dichiarazione?

Mio figlio ha restituito al datore di lavoro una somma che nell'anno precedente è stata oggetto di tassazione. Come dobbiamo comportarci ai fini della futura dichiarazione dei redditi?

- LETTERA FIRMATA

La normativa in materia stabilisce che l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione.

Infatti, a partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, può essere portato in deduzione nei periodi d'imposta successivi l'importo di tali somme, in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione.

In alternativa il contribuente può scegliere, allo scopo di evitare di portare in deduzione tali somme residue, di richiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto; In tale caso deve seguire le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2016.

Deve inoltre verificare che l'importo inserito tra gli oneri deducibili corrisponda a quanto indicato al punto apposito della CU 2019 oltre alla contemporanea presenza del codice "CG" nelle annotazioni. Se invece il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la detrazione, l'importo da inserire tra gli oneri deducibili deve corrispondere a quanto indicato nell'attestazione rilasciata dal soggetto percettore.

RISPOSTA N. 1.534

Cedolare secca in presenza di comproprietari

È possibile optare per il regime della cedolare secca anche ove sussistano due o più comproprietari?

- LETTERA FIRMATA

Qualora sussistano due o più locatori, oppure due o più persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile locato, l'opzione prevista dalla

cedolare secca può essere esercitata anche «disgiuntamente» da ciascun locatore, ovvero «pro quota». In tal caso, le agevolazioni previste dal regime speciale operano soltanto per il locatore che ha esercitato l'opzione. I comproprietari che non hanno optato per il regime della cedolare secca restano però tenuti al versamento dell'imposta di registro, da calcolare sulla quota del canone di locazione loro imputabile in ragione della rispettiva quota di possesso. In caso opzione per la cedolare secca da parte solo di alcuni proprietari, non è possibile applicare gli aggiornamenti Istat al canone di locazione per nessuno dei contitolari.

RISPOSTA N. 1.535

Si può detrarre con intestazione differente?

Mio padre ha avviato una ristrutturazione alla casa di sua proprietà. Poiché non ha capienza Irpef sufficiente, per massimizzare il beneficio fiscale pensavo di intestare, pagare, e detrarre io sua figlia convivente, ma non più a carico, le fatture relative a mobili ed elettrodomestici, entro i 10 mila euro. Posso agire in tal senso o per fruire del relativo bonus, devo aver pagato anche qualche fattura relativa ai lavori di ristrutturazione? In tal caso, c'è un importo minimo?

- LETTERA FIRMATA

L'art. 16, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 prevede che, ai fini della detrazione 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici, ci debba essere coincidenza tra il soggetto che fruisce del bonus mobili (la figlia convivente col proprietario della casa oggetto dell'intervento edile) e quello che fruisce della detrazione per ristrutturazioni (il padre proprietario). La figlia, pertanto, deve aver pagato almeno una quota delle spese di ristrutturazione. Se, pertanto, le spese di ristrutturazione sono state sostenute dal solo padre, la detrazione del 50% per l'acquisto dell'arredamento (detrazione del 50% sino a 10 mila euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici) compete solo a lui (a meno che la figlia convivente non abbia concorso in parte alle spese di ristrutturazione). Le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e pagate nel 2018 sono detraibili solo se collegate con interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1 gennaio 2017.

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Notaio

RISPOSTA N. 1.536

Un testamento olografo e i lasciti soltanto ai figli

Sono vedova, con due figli, sto per sposare un vedovo, con figli, scegliendo il regime della separazione dei beni. Desidero sapere se ognuno di noi, con testamento olografo, può lasciare i beni acquisiti prima del matrimonio esclusivamente ai propri figli.

— LETTERA FIRMATA

La legge riserva al coniuge e ai figli («legittimari») una quota di eredità minima (la cosiddetta «quota di legittima») che, se non viene ricevuta dall'avente diritto, gli dà diritto di impugnare il testamento. Nel suo caso, dopo il matrimonio, si avrà la seguente situazione: - lei avrà come legittimari il marito e i Suoi due figli del primo matrimonio; - il marito avrà, a sua volta, come legittimari, la moglie e i figli del primo matrimonio. Qualora faceste testamento come da lei indicato, il marito (rispetto alla moglie) e la moglie (rispetto al marito) potrebbero impugnarlo qualora gli altri beni lasciati in eredità al coniuge non fossero in grado di soddisfare la quota di legittima del coniuge, che per legge è il 25% del patrimonio complessivo. Il regime della separazione dei beni, in questo caso, non ha alcun rilievo ai fini dei diritti successori del coniuge. Per verificare se vi è un rischio di impugnazione è necessario fare dei calcoli, valutando il patrimonio complessivo di ciascuno dei coniugi.

RISPOSTA N. 1.537

La reversibilità cade nel caso di seconde nozze?

Vorrei sapere se il diritto alla pensione di reversibilità (percepisco da 10 anni la pensione del mio defunto marito) viene meno in caso di secondo matrimonio.

— LETTERA FIRMATA

L'art. 3 del decreto 18 gennaio 1945 prevede che con la cessazione dello stato vedovile a seguito di nuove nozze viene meno il diritto del coniuge alla pensione di reversibilità del coniuge defunto. Tuttavia, lo stesso art. 3 prevede una «buonuscita»: infatti prevede che «Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione, escluse quote integrative a carico dello Stato». La «buonuscita» però non è liquidata d'ufficio ma a domanda.

RISPOSTA N. 1.538

Firma sul conto della moglie: possono rivalersi?

Ho la firma solo per la delega

TROVA INCENTIVI

Alle imprese bando da 24 milioni per lo sviluppo dei prodotti agricoli

La direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione ha approvato nei giorni scorsi le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative al bando 2018 dell'Operazione 4.2.01 di filiera: «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli» del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

In totale sono messi a disposizione delle imprese 24 milioni di euro per agevolare investimenti connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano: costruzione, miglioramento e acquisto d'immobili; acquisto di nuovi impianti e macchinari; acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse agli investimenti finanziati. L'aiuto complessivo massimo concedibile (quantificato in Esl, Equivalente sovvenzione lordo) è pari al 30%, ed è composto da: una sovvenzione in

conto capitale, pari al 20% della spesa ammessa; un finanziamento agevolato, erogato per il 40% a valere su risorse di un fondo credito e per il 60% a valere su risorse di un intermediario finanziario convenzionato.

Gli interessati possono presentare una sola domanda pervia telematica entro le ore 12 del 4 marzo 2019, tramite compilazione del modello presente nel Sistema informatico delle conoscenze della Regione Lombardia (Sisco), previa apertura del fascicolo aziendale informatizzato. Per scaricare il BURL con decreto, bando, modello domanda e allegati vari, collegarsi al sito della regione (www.regione.lombardia.it) e seguire il percorso: Aportata di mano - la regione comunica - bandi - lezione della voce Bandi - Consultare tutti i bandi - PSR 2014-2020 (FEASR): Operazione 4.2.01 «Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli». Info: agricoltura@pec.regione.lombardia.it. Per assistenza tecnica procedure informatizzate: n. verde 800.131151, email sisco.supporto@regione.lombardia.it

M.C.



sul conto corrente di mia moglie; in caso di miei problemi finanziari e fiscali, possono rivalersi su detto conto? Siamo in regime di separazione dei beni.

— LETTERA FIRMATA

La delega sul conto corrente non comporta alcun diritto del delegato sul conto corrente, trattandosi solo di un potere di compiere operazioni bancarie che sono comunque imputabili solo al titolare del conto. Essendo in regime di separazione dei beni, quindi, il saldo del conto e gli eventuali titoli investiti ad esso collegati, non potranno essere aggrediti dai creditori del marito.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.539

Tfr e le quote pregresse da versare

Sono un lavoratore dipendente del settore metalmeccanico e di recente ho opzionato per versare il mio Tfr ad un fondo di previdenza complementare privato, il mio Trattamento di fine rapporto per due anni è stato accantonato dal mio attuale datore di lavoro, vorrei sapere se posso versare anche questa quota pregressa alla previdenza complementare.

— LETTERA FIRMATA

Il comma 7-bis dell'art 23 introdotto dalla legge 244/2007 stabilisce che «nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote Tfr maturate entro il 31 dicembre

2016 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del Tfr conferito». L'intervento normativo ha legittimato, quanto in precedenza già affermato dall'agenzia delle Entrate che, con la Circolare 70/E del 2007 aveva chiarito che il versamento del Tfr pregresso alla forma di previdenza complementare non genera un'imposizione del montante trasferito, che si somma a quanto già accantonato presso il fondo, mantenendo la tassazione dagli art. 11 e 23 del D.lgs.. Sul tema è intervenuta anche la Covip che, in qualità di organismo di vigilanza ha ribadito la fattibilità di destinare a previdenza complementare le quote di Tfr pregresso, previo accordo con il proprio datore di lavoro qualora non vi siano esplicite previsioni della contrattazione collettiva. Inoltre, secondo l'organismo di vigilanza seppure la normativa si riferisca al Tfr pregresso alla data del dicembre 2006, lo stesso trattamento può ritenersi valido anche per le somme pregresse di Tfr maturate post 2006. Per le aziende, con oltre 50 dipendenti, tenute al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria, non ci sono ancora disposizioni operative specifiche da parte dell'Inps e pertanto non ci sono conferme che l'accordo tra datore d lavoro e dipendente sia sufficiente per effettuare questo trasferimento. Per quanto riguarda la sua

posizione, nel testo del suo quesito ci pare di aver compreso che la sua azienda non sia soggetta al versamento presso il fondo tesoreria dell'Inps, inoltre se oggi le quote ammontano a due anni e poco più di accantonamento, possiamo pensare che raggiungere un accordo con il suo datore di lavoro sia fattibile.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.540

Incarichi di pulizia quando qualcuno si sottrae ai doveri

Vivo in un condominio di dieci famiglie. Per anni, di comune accordo, abbiamo gestito le pulizie delle parti comuni condominiali (scale, corridoi, cantine, cortile...) con turni che coinvolgevano

tutte le famiglie. L'anno scorso una famiglia si è sottratta agli incarichi di pulizia e da allora altre famiglie hanno seguito questo esempio. Di conseguenza sono sempre meno le persone impegnate nelle pulizie, con turni sempre più ravvicinati. È vero che non è possibile obbligare i condomini ad un'equa ripartizione degli impegni di pulizia? Siamo obbligati ad affidare le pulizie ad un'impresa, anche se la maggior parte dei condomini non è d'accordo? Non è possibile che siano gli stessi condomini «scansafatiche» a farsi carico delle spese per la loro turnazione?

— LETTERA FIRMATA

L'assemblea ha la facoltà di decidere in ordine alle spese per la pulizia delle scale ed alle modalità di riparto, deliberando l'approvazione del bilancio preventivo e

consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l'obbligo di pulire le scale, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore (cfr. Cass. 22.11.2002, nr. 16485). La pulizia delle scale consente un loro miglior utilizzo; anzi, secondo l'attuale sensibilità, raffigura condizione indispensabile per il loro uso. E' pertanto cura dell'amministratore, nell'ambito dei poteri/doveri attribuitigli dal 2°c. dell'art. 1130 del cc., provvedervi, tramite impresa di pulizie. Salvo patto diverso tra tutti, le spese relative alla pulizia delle scale si ripartiscono in base all'indice di piano, e senza riguardo alla destinazione degli appartamenti (abitazione, ufficio) o alla consistenza dei nuclei familiari che li abitano.

RISPOSTA N. 1.541

Una delibera non approvata per voto sbagliato

Settimana scorsa mio figlio ha partecipato all'assemblea di condominio con mia delega. Purtroppo, in occasione di alcuni lavori al tetto, ha votato in modo sbagliato, dando il suo voto favorevole a un'impresa che mai avrei voluto scegliere, e il suo voto è stato determinante nella formazione della maggioranza. Ho chiamato l'amministratore per dirgli che mio figlio si è sbagliato, ma l'amministratore mi ha detto che non ci può fare niente, anche se il voto di mio figlio è risultato determinante. Non si può far niente ora io, che sono il condomino interessato?

— LETTERA FIRMATA

Il soggetto che partecipa all'assemblea, nella qualità di portatore della volontà del suo delegante, dovrebbe rispettare le indicazioni pervenutegli da questi. Succede talvolta che il delegato, in sede di voto, non si uniformi alle indicazioni del delegante. Se pertanto il delegato si è scostato dalle direttive ricevute, egli sarà responsabile solo sotto il profilo interno, cioè solo verso il suo delegante. Se egli è munito di delega scritta, il suo voto in assemblea è valido e il condominio rimane estraneo alle eventuali incomprensioni tra i due.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro ☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO